

CONSIGLIO DI STATO/2

Ordine avvocati: ha accesso ad atti di associazioni di enti

DI ANDREA MAGAGNOLI

Consentito il diritto d'accesso al Consiglio dell'ordine degli avvocati nei confronti degli atti posti in essere da parte di una associazione rappresentativa di enti pubblici. Lo afferma il Consiglio di stato con la sentenza n. 2694 depositata il giorno 20 marzo 2024.

Il caso di specie trae origine dalla richiesta presentata da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano di ottenere copia dell'accordo sottoscritto tra l'ente di cui sopra e una società benefit costituita ai sensi dell'art.1 commi da 376 a 384 della legge 28/12/2015 n. 208.

La richiesta veniva tuttavia rigettata. Tuttavia il Tribunale amministrativo Regionale al quale si era rivolto il Consiglio dell'Ordine richiedente accoglieva la richiesta. Il procedimento faceva ulteriore corso innanzi al Consiglio di Stato.

La questione veniva decisa da parte dei magistrati amministrativi di secondo grado sulla base di un esame del contenuto delle disposizioni vigenti. L'analisi non può che partire dal contenuto dell'art. 22 comma 1 lett. e) della legge n. 241/1990 relativo al diritto di accesso. Essa ne ammette l'esercizio "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

L'attività esercitata, osservano i giudici del Consiglio di stato nel corso della quale era stato sottoscritto l'accordo presentava evidenti caratteri d'interesse pubblico. Tale accordo infatti riguardava una pattuizione tra l'associazione di enti locali ed un organismo costituito da professionisti operanti nella sede di Roma che consentiva l'accesso ai servizi legali senza spese e senza rischi.

Il contenuto di tale accordo pertanto potenzialmente avrebbe potuto ledere le prescrizioni che regolamentano l'esercizio dell'attività forense e che impongono in ogni caso di remunerare i legali attraverso un compenso di misura equa.

Nel caso di specie pertanto ed in considerazione della natura dell'atto richiesto non poteva che riconoscersi in capo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio il potere di verifica dell'osservanza delle condizioni di legge.

© Riproduzione riservata

